

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di Stato Civile

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014).

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Come fare

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

- Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all'estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

- **consenso di entrambi i coniugi:** se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
- **assenza di figli** in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
- **assenza di patti di trasferimento patrimoniale** (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota

Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

- da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
- da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Fase istruttoria

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l'ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d'ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell'accordo.

I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono

essere trasmessi all'ufficio stato civile:

- a mano (anche da uno solo dei coniugi);
- tramite email all'indirizzo anagrafe@comune.martano.le.it;
- tramite PEC comune.martano@pec.rupar.puglia.it

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.

In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all'Ordine degli avvocati.

Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Il giorno dell'accordo viene fissata la data per la conferma dell'accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall'accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all'ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.

Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Costi

Prima della redazione dell'accordo i coniugi devono provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 euro complessivi tramite:

- bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Martano;
- pos;
- bollettino di c/c postale.

Normativa

- Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132

Dove e quando

Ufficio di Stato civile del Comune di Martano

P.tta G. Matteotti, 12

73025 Martano

Recapiti telefonici: 0836575272 (tasto 2)

E-mail: demografici@comune.martano.le.it

anagrafe@comune.martano.le.it

Pec: comune.martano@pec.rupar.puglia.it

Il giorno dell'appuntamento si accede allo sportello.

Solo nel caso di effettiva urgenza è possibile trasmettere un'email per ottenere un appuntamento in tempi più brevi, allegando il proprio documento d'identità e documentazione che comprovi l'urgenza.

Ricevimento nei giorni:

lunedì, martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00

giovedì dalle 15:30 alle 17:30



All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di

OGGETTO: **RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

(Art. 12 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge 10-11-2014, n. 162).

I sottoscritti coniugi:

_____ nato a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____ cittadino _____
tel. _____ e-mail _____ pec _____

e

_____ nata a _____ il _____
residente a _____ Via _____ n. _____ cittadina _____
tel. _____ e-mail _____ pec _____

(eventuale) assistiti dall'avvocato _____

chiedono di poter dichiarare innanzi all'ufficiale di stato civile un accordo di:

- separazione personale;
- scioglimento del matrimonio (matrimonio civile celebrato in Comune);
- cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio religioso celebrato in chiesa);
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite con sentenza o convenzione di negoziazione assistita o da accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

A tal fine **dichiarano**, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni anche penali conseguenti alle dichiarazioni false e mendaci:

- di non aver figli minori nati dall'unione con il coniuge;
- di avere i seguenti figli, ora maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che nessuno di loro è incapace (cioè sottoposto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatore di grave handicap come definito all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nati dall'unione con il coniuge:

- _____ nato/a _____ il _____
- _____ nato/a _____ il _____
- _____ nato/a _____ il _____

- di aver contratto matrimonio in _____ il _____;

(in caso di divorzio) la separazione è avvenuta con provvedimento emesso in data _____ depositato presso la cancelleria del Tribunale di _____ e che sono trascorsi più di 12 mesi (separazione giudiziale) 6 mesi (separazione consensuale) dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale la separazione è avvenuta a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati e trascritta nel Comune di _____ e che sono trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione, senza che sia ripresa la convivenza fra gli stessi l'accordo di separazione si è concluso davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di _____ e che sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo stesso, senza che sia ripresa la convivenza fra gli stessi;

(in caso di modifica delle condizioni di separazione/divorzio) che in data _____ è stata omologata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con provvedimento del Tribunale di _____ e definite le condizioni di separazione;

che in data _____ è stato dichiarato dal Tribunale di _____

lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio e definite le condizioni di divorzio.

di non essere parti in giudizio pendente concernente la separazione lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi;

di essere parti in giudizio pendente concernente la separazione lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi presso il Tribunale di _____.

Sono consapevole che la procedura richiesta non può avvenire in presenza di figli minori, figli di portatori d'handicap, figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e che non possono concordare patti di trasferimento patrimoniale.

Sono a conoscenza che la documentazione relativa ai dati sopra indicati, reperibile presso pubblica amministrazione, sarà acquisita d'ufficio ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 396/2000.

Acconsentono al trattamento dei propri dati personali al fine del procedimento in oggetto.

Allegano copie dei propri documenti di riconoscimento nonché ⁽¹⁾ _____

Data _____

Firma

Firma

(1) In caso di richiesta di divorzio allegare: sentenza di separazione giudiziale o sentenza di omologa della separazione personale, oppure copia dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati oppure l'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile; per la richiesta di modificazione delle condizioni di separazione/divorzio allegare: copia del provvedimento del Tribunale contenente le condizioni definite di separazione o di divorzio.